

MINISTERO dell'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T. OLIVELLI"
Via Roma 9/11 25069 Villa Carcina (BS)
☎ 030/881023 C.F. 92008620178 - C.M. BSIC82600D
e-mail bsic82600d@istruzione.it - BSIC82600D@pec.istruzione.it
Sito Istituzionale www.icsolivelli.edu.it

Circolare n. 283

Villa Carcina (BS), 10 aprile 2020

Ai docenti
Ai genitori degli studenti
Agli allievi
I.C. "T. Olivelli" - Villa Carcina

ATTI

OGGETTO: D.L.8 aprile 2020, n. 22 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

In data 09 aprile 2020 è entrato in vigore il decreto legge 8 aprile 2020 n.22 che contiene indicazioni sulle disposizioni che verranno emanate per regolamentare lo sviluppo delle attività didattiche nella fase conclusiva dell'anno scolastico 2019-2020 e all'avvio dell'anno scolastico 2020-2021.

In particolare **l'art.1 assegna al Ministro dell'Istruzione la facoltà di emanare una o più ordinanze per regolamentare per l'anno scolastico 2019-2020 la valutazione degli alunni e lo svolgimento dell'esame di stato conclusivo dei cicli scolastici e per l'anno scolastico 2020-2021 l'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti a decorrere dall' 1 settembre 2020, quale attività ordinaria, per gli alunni di tutti i cicli d'istruzione.**

Le misure da adottare dovranno essere graduate in base alla possibilità (oggi remota) che si riprenda in presenza entro **il 18 maggio 2020** o (caso più probabile) che l'attività scolastica non riprenda in presenza entro la stessa data.

I provvedimenti ministeriali prevederanno specifiche modalità per gli allievi con bisogni educativi speciali.

Richiamo alcuni passaggi contenuti nel decreto, che è allegato alla presente circolare per una lettura integrale:

Ammissione alla classe successiva - valutazione delle classi intermedie

L'articolo 1 comma 1 riporta che: "Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, **specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione**, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi."

L'articolo 1 comma 3 punto a) dispone che le ordinanze ministeriali disciplinino per le scuole **"i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e**

dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e all'articolo 4, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Nel caso in cui non si rientri entro il 18 maggio, le ordinanze individueranno le “modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009”.

Il decreto stabilisce che per l'ammissione alla classe successiva, nelle scuole secondarie anche di I grado, vengano individuati requisiti che tengano conto della possibilità di recupero nelle attività previste e che abbiano come riferimento la programmazione svolta. Viene individuata la deroga al possesso di alcuni requisiti definiti dalle norme che disciplinano ordinariamente la valutazione, sia in termini di vincoli alla frequenza che di profitto.

Nel caso di mancato rientro le ordinanze chiariranno anche la composizione dell'organo deputato alla valutazione, le modalità di espressione della valutazione di ogni singola disciplina, del comportamento e dell'insegnamento della religione cattolica. Il tutto potrà avvenire anche in modalità telematica.

Il recupero degli apprendimenti (art. 1 - c. 2)

Le ordinanze definiranno le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dall' 1 settembre 2020 che sarà attività ordinaria della scuola.

L'esame di stato (art. 1 – c.6)

Per l'ammissione il decreto riporta che “In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta.”

Risultano quindi sospesi i requisiti comunemente individuati per l'ammissione all'esame di stato.

Per lo svolgimento dell'esame bisogna far riferimento al portato dell'art.1 – comma 3, nel caso di rientro in presenza entro il 18 maggio 2020 (caso meno probabile) e in alternativa all'art.1 – comma 4 nel caso di mancato rientro in presenza entro il 18 maggio 2020 (caso più probabile).

Art. 1 - comma 3 lettera b)[**caso rientro in presenza prima del 18 maggio 2020**]: “le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una o più di esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale, conspecifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017”

Art. 1 – comma 4 lettera b) [**caso mancato rientro in presenza entro il 18 maggio 2020**]: “**la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale**, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017”

Il decreto riporta altre disposizioni, tra le quali l'erogazione della didattica a distanza nel periodo di sospensione delle lezioni, l'eventuale conferma dei libri di testo in adozione in caso di mancato rientro in presenza entro il 18 maggio 2020, la sospensione dei viaggi d'istruzione e delle uscite didattiche comunque denominate per tutto l'anno scolastico 2019-2020.

Da quanto sopra riportato e dalla lettura integrale del decreto legge (che come ogni decreto dovrà esser convertito in legge, con eventuali modifiche, pena la decadenza) si evince una particolare attenzione del Ministero dell'Istruzione per le condizioni nelle quali la scuola, le famiglie e gli studenti si trovano ad operare. La comprensione della condizione d'emergenza consentirà l'adozione di deroghe ed il superamento di procedure tradizionalmente adottate.

Rimane forte però l'invito a fare ciascuno la propria parte per cercare almeno di palliare le difficoltà di sostenere l'azione educativa nel contesto in cui ci troviamo. Atteggiamenti di disimpegno nei confronti delle forme di didattica a distanza che la scuola propone non porteranno certamente nel medio lungo periodo risultati positivi.

Cordiali Saluti

Il Dirigente Scolastico

Prof. Daniele Gennari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93